

stituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Emilia Romagna



Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale dell'Emilia Romagna



Prefetture della Regione Emilia Romagno



Procure della Repubblica della Regione Emilia Romagna



Equitalia Centro Sca Direzone Regionale Emilia Romagna



ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

- Procure della Repubblica della Regione Emilia Romagna;
- Prefetture della Regione Emilia Romagna;
- Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Emilia Romagna (d'ora in poi Agenzia delle Entrate);
- Equitalia Centro Spa Direzione Regionale Emilia Romagna (d'ora in poi Equitalia):
- Istituto Nazione della Previdenza Sociale Direzione Regionale Emilia Romagna (d'ora in poi INPS):
- Commissione regionale ABI dell'Emilia Romagna:

PREMESSO CHE

- rarticolo 1 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, quale modificata dalla legge 27 gennaio 2012. n. 3, riconosce ai soggetti danneggiati da attività estorsive o dall'usura l'elargizione di una somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito:
- l'articolo 20¹ della citata legge n. 44 del 1999 prevede, a favore delle vittime che abbiano richiesto l'elargizione del contributo:

V^e, si comme li ci PPMM 24.7.16 fatae-moile où P.M.

IL SOST, PROCURATOR FOR LA REPUBBLICA (dott. Claude Forten)

2

¹ **20.** Sospensione di termini

^{1.} A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni.

^{2.} A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, degli adempinenti fiscali sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di tre anni.

- proroga dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari e di ogni altro atto esecutivo (comma 1):
- proroga degli adempimenti fiscali (comma 2):
- sospensione dei termini di prescrizione e perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti in genere decadenze da qualsiasi diritto (comma 3);
- sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e dei termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari (comma 4).
- il comma 1 dell'art. 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, dispone che a favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli artt. 3, 5, 6 e 8 della medesima disciplina, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, ivi inclusi quelli di natura contributiva, degli adempimenti amministrativi nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, siano prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di trecento giorni;
- il comma 2 del citato articolo 20 prevede la proroga per tre anni dei termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, relativi agli adempimenti fiscali, cioè dei termini relativi agli adempimenti di obblighi di natura fiscale che il contribuente è tenuto ad eseguire entro scadenze ben determinate, fissate dalla legge.
- In particolare, rientrano nella disposizione legislativa sia gli obblighi connessi ai versamenti di somme, come i versamenti di imposte a seguito di presentazione di

^{3.} Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla data dell'evento lesivo.

^{4.} Sono sospesi per la medesina durata di cui al comma 1 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate.

^{5.} Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti dell'inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme ordinarie.

^{6.} Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano altresi a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonché a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

^{7.} Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente.

⁷⁻bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entre sette giorni dalla comunicazione del prefetto.

⁷⁻ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino ai termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo.

dichiarazione, i versamenti di imposte, sanzioni ed interessi a seguito di accertamento divenuto definitivo, di sentenza resasi definitiva, di notifica di cartelle di pagamento, etc., sia quelli relativi ad adempimenti dichiarativi, quali, ad esempio, l'obbligo di presentazione della dichiarazione riferita ai settori impositivi delle II.DD., IVA, IRAP:

- il comma 7 del citato articolo 20 prevede che la sospensione e la proroga dei vari termini (compresa quella degli adempimenti fiscali) ha effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini;
- al fine di garantire l'effettiva applicazione delle misure di favore previste per le vittime di richieste estorsive o di usura, è necessario un coordinamento tra l'Autorità giudiziaria. l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale attraverso idonee forme di collaborazione:
- l'articolo 15 della legge 241/1990 prevede che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, in relazione alle procedure connesse all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 20 L. n. 44/1999 è opportuno prevedere un'attività coordinata di scambio di informazioni al fine di velocizzare l'iter procedimentale;

LE PARTI CONVENGONO

- 1. La Prefettura ricevuta la richiesta di proroga dei termini prevista dall'articolo 20 della legge n. 44 del 1999, provvederà a trasmetterla all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e ad Equitalia, e, per conoscenza, al soggetto richiedente, al fine di consentire la preliminare individuazione degli adempimenti fiscali o delle procedure di riscossione coattiva dei tributi erariali e dei contributi previdenziali da prorogare;
- 2. La Procura della Repubblica provvederà a trasmettere il provvedimento favorevole in ordine alla proroga dei termini prevista dal citato articolo 20, alla Prefettura, all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e ad Equitalia;
- 3. L'Agenzia delle Entrate. l'INPS ed Equitalia, provvederanno a trasmettere, dandone comunicazione per conoscenza al soggetto richiedente, il suddetto provvedimento favorevole ai propri Uffici competenti per territorio che adotteranno gli atti conseguenti mediante appositi gruppi di lavoro;
- 4. L'Agenzia delle Entrate dà atto che già in data 20 marzo 2015 ha fornito ai propri Uffici istruzioni operative in ordine alla proroga dei termini relativi agli adempimenti fiscali, che pur se ha effetto a seguito del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica, richiede comunque un atto "ricognitivo" che individui esattamente gli adempimenti fiscali soggetti a proroga triennale, determini le date di decorrenza e di scadenza delle agevolazioni previste e contenga l'avvertenza che, nell'ipotesi prevista dall'articolo 20, comma 5, il contribuente decade dai benefici concessi e gli effetti dell'inadempimento sono regolati dalle norme ordinarie;

- 5. L'Agenzia delle Entrate, l'INPS ed Equitalia provvederanno a trasmettere, oltre che al soggetto richiedente, alla Prefettura e alla Procura della Repubblica i provvedimenti adottati in ordine alla proroga dei termini relativi agli adempimenti fiscali e contributivi;
- 6. Tutte le parti provvederanno a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni successivo provvedimento e/o modifica da trasmettere agli indirizzi che saranno concordati.
- 7. La Commissione ABI assume l'impegno di veicolare a tutte le Banche associate operanti sul territorio regionale il contenuto del succitato protocollo, restando fermo l'obbligo in capo agli intestatari dei decreti, beneficiari della "sospensione dei termini", di notificarli con le modalità previste dalla Legge direttamente alle Banche interessate, presso le quali sono detenute le singole esposizioni debitorie, oggetto della sospensione dei pagamenti e/o degli atti esecutivi di recupero delle somme.
- 8. Al fine di garantire la riservatezza delle notizie e degli atti ricevuti e trasmessi, e assicurando che il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni, lo scambio avverrà esclusivamente per posta elettronica ai seguenti indirizzi:

Prefetture

Prefettura di Bologna: protocollo.prefbo a pec.interno.it
Prefettura di Ferrara: protocollo.preffe a pec.interno.it
Prefettura di Forlì Cesena: protocollo.preffe a pec.interno.it
Prefettura di Modena: protocollo.prefmo a pec.interno.it
Prefettura di Parma protocollo.prefpra pec.interno.it
Prefettura di Piacenza: protocollo.prefpc a pec.interno.it
Prefettura di Ravenna: protocollo.prefra pec.interno.it
Prefettura di Reggio Emilia: protocollo.prefre a pec.interno.it
Prefettura di Rimini: protocollo.prefre a pec.interno.it

Procure

Procura Generale: prot.pg.bologna@giustiziacert.it
Procura Bologna: prot.procura.bologna@giustiziacert.it
Procura Ferrara: prot.procura.ferrara@giustiziacert.it
Procura Forlì: prot.procura.forli@giustiziacert.it
Procura Modena: prot.procura.modena@giustiziacert.it
Procura Parma: prot.procura.parma@giustiziacert.it
Procura Piacenza: prot.procura.piacenza@giustiziacert.it
Procura Ravenna: prot.procura.ravenna@giustiziacert.it
Procura Reggio Emilia: prot.procura.reggioemilia@giustiziacert.it
Procura Rimini: prot.procura.rimini@giustiziacert.it

Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale: dr.emiliaromagna.gtpce: \(\hat{a}\) pce.agenziaentrate.it
Direzione Provinciale Bologna: dp.Bologna: \(\hat{a}\) pce.agenziaentrate.it
Direzione Provinciale Ferrara: dp.Ferrara: \(\hat{a}\) pce.agenziaentrate.it
Direzione Provinciale Forlì-Cesena: dp.ForlìCesena: \(\hat{a}\) pce.agenziaentrate.it
Direzione Provinciale Modena: \(\hat{d}\) dpce.agenziaentrate.it

Direzione Provinciale Parma: dp.Parma@pce.agenziaentrate.it

Direzione Provinciale Piacenza: dp.Piacenza@pce.agenziaentrate.it Direzione Provinciale Ravenna: dp.Ravenna@pce.agenziaentrate.it

Direzione Provinciale Reggio Emilia: dp.Reggio Emilia @pce.agenziaentrate.it

Direzione Provinciale Rimini: dp.Rimini@pce.agenziaentrate.it

INPS

Direzione Regionale: Direzione.emiliaromagna@inps.it

Equitalia Centro

Direzione Regionale: relazionecontribuenti.emiliaromagna@pec.equitaliacentro.it

Bologna, 23 luglio 2015

Il Prefetto di Bologna (Ennio Mario Sodano)

Il Prefetto di Ferrara (Michele Tortora)

Il Prefetto di Forlì Cesena (Fulvio Rocco de Marinis)

Il Prefetto di Modena (Michele di Bari)

Il Prefetto di Parma (Giuseppe Forlani)

Il Prefetto di Piacenza (Anna Palombi)

Il Prefetto di Ravenna (Francesco Russo)

Il Prefetto di Reggio Emilia (Raffaele Ruberto)

Il Prefetto di Rimini (Giuseppa Strano)

Il Procuratore Generale della Repubblica Presso la Corte d'Appello di Bologna

(Marcello Branca)

Mercelle Browning

Per il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

11 Sostituto Procuratore (Massimiliano Serpi) Wan A.
Per il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara Il Sostituto Procuratore (Nicola Proto)
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forli (Sergio Sottani)
Per il Procuratore della Repubblica F.F. presso il Tribunale di Modena Il Sostituto Procuratore (Claudia Ferretti)
Per il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma Il Sostituto Procuratore (Andrea Bianchi)
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza (Salvatore Cappelleri)
Per il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rayenna Il Sostituto Procuratore (Isabella Cavallari)
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia 1000 (Giorgio Grandinetti) Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini (Paolo Giovagnoli)
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini (Paolo Giovagnoli)
Il Direttore Regionale dell' Agenzia delle Entrate (Antonino Di Geronimo)
Il Direttore Regionale dell'INPS (Giuliano Quattrone)
Il Direttore Regionale di Equitalia Spa (Mauro Bronzato)
Il Presidente Commissione regionale ABI dell'Emilia Romagna (Luca Lorenzi)